



TRIBUNALE DI MESSINA

PRESIDENZA

Prot. n. 2124/16

Messina, 7 luglio 2016

Ai dottori

Roberto Trifirò,

Vincenzo Nastasi,

Giuseppe Timpanaro,

Maurizio Marano,

Fabio Licata,

Gaetano Buonomo,

Antonio Messina

ed Enrico Nastro

loro sedi

p.c. ai Magistrati del Tribunale
e dell'Ufficio del giudice di pace

loro sedi

p.c. al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di

Messina

Oggetto: pagamento di "acconti" a consulenti tecnici d'ufficio posti dal giudice a carico di parti ammesse al gratuito patrocinio.

Con nota del 22 giugno 2016 i dottori in indirizzo chiedono di conoscere l'orientamento dell'Ufficio sulla questione in oggetto indicata, segnalando che spesso la parte onerata assume di non dovere versare l'acconto o fondo spese in ragione della sua ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

Poiché sul punto si registra qualche perplessità anche tra gli "addetti ai lavori", ritengo utile un breve chiarimento.

Nel disciplinare gli effetti dell'ammissione al patrocinio a carico dello stato l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce, quanto alle spese gravanti sulla parte ammessa, che alcune sono anticipate dall'erario (come le spese e gli onorari spettanti ai difensori) e altre sono prenotate a debito (come, ad esempio, il contributo unificato).

Con specifico riferimento agli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato – e dunque al consulente tecnico d'ufficio – lo stesso articolo aggiunge al terzo comma che essi *«sono prenotati a debito, a domanda, (...) se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione»*.

Come ha spiegato la Corte di cassazione (con sentenza n. 14888 del 2012), la norma non prevede che la prenotazione a debito avvenga in ogni caso e d'ufficio, ma dispone che abbia luogo a domanda dell'interessato (nella specie il c.t.u.), senza escludere che anzitutto il giudice possa (e anzi debba) individuare la parte processuale tenuta al pagamento nei confronti del consulente.

La legge, in sostanza, riconosce al c.t.u. la possibilità di ottenere in prima battuta il pagamento dell'onorario dalla parte che ne sia stata onerata dal giudice e gli consente di richiederlo eventualmente all'erario, mediante la prenotazione a debito, solo nel caso in cui non sia possibile la ripetizione dalla parte: ciò al fine di evitare – come ha precisato la Corte costituzionale (v. n. 287/2008) – che il diritto alla percezione dell'onorario venga irrimediabilmente pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali.

In sintesi, i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio ben possono essere posti dal giudice a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio con la sentenza conclusiva del giudizio (così Cass. n. 14888/2012 cit.). Con il corollario che da tale parte sono dovuti anche gli eventuali fondi spese o anticipi messi a suo carico dal giudice, senza che essa possa legittimamente pretenderne l'esonero in considerazione della mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente
Antonino Totaro

